



CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI



**REGOLAMENTO DI AUTORIZZAZIONE AGLI
SCARICHI DI ACQUE NERE REFLUE DOMESTICHE
ED ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA
PUBBLICA FOGNATURA**

Approvato con D.C.C. n. 03 del 06.03.2023 in vigore dal 06.03.2023-.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Fara in Sabina redige il presente Regolamento, sulla base dei riferimenti normativi vigenti, per fornire i criteri di uniformità ed omogeneità per le attività istruttorie dell'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, di cui all'art.124 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 219 del 13.05.2011 e s.m.i.;

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate a domestiche, nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da case sparse, edifici isolati, installazioni, da gruppi o da singoli insediamenti, presenti sul territorio comunale, di consistenza inferiore a 50 a.e. e in conformità al punto 3 dell'Allegato tecnico alla D.G.R. n. 219/2011;

Sono aree non servite da pubblica fognatura ai sensi del presente regolamento, quelle nelle quali non sono presenti impianti di collegamento e/o tubature fognarie, ancorché non ancora collegate ad un depuratore, ovvero quelle nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura risulti impedito da distanza eccessiva, ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, tali da imporre costi non sopportabili.

Articolo 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nelle seguenti disposizioni:

- a) T.U.LL.SS. n. 1265 del 27 luglio 1934;
- b) Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- c) Legge Regionale 20 novembre 1996 n. 47 "Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento";
- d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;
- e) D.M. 12 giugno 2003 n. 185 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152;
- f) Decreto Legislativo n. 152 del 3 marzo 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- g) Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 152/2006";
- h) P.T.A.R. - Piano di Tutela delle Acque Regionali ai sensi del D.Lgs 152/06 approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007 n. 42;

in particolare:

- l'art. 22 comma 1 ...a) *gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del suolo; devono essere depurati attraverso sistemi biologici di tipo vasca Imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati;*

...d) *le vasche settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi alle disposizioni sopra indicate.*

- l'Art. 22 comma 3: *Gli scarichi esistenti di cui al comma 1 e 2, se ricadenti in aree sensibili o in bacini scolanti di aree sensibili ovvero in corpi idrici i cui bacini sono classificati nel presente Piano con lo stato qualitativo delle acque pessimo o scadente, devono essere adeguati entro il 31 dicembre del 2008; se ricadenti in bacini diversi da quelli indicati devono essere adeguati entro il 22 dicembre 2015.*

-
l'Art. 22 comma 4: *tutti gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono garantire la minore carica batterica possibile per il rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.*

- i) Decreto Legislativo n. 219 del 10 dicembre 2010;
- j) Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 13.05.2011 n. 219, e relativo Allegato tecnico "CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE, DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DI INSTALLAZIONI, DI INSEDIAMENTI ED EDIFICI ISOLATI MINORI DI 50 ABITANTI EQUIVALENTI E DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI REFLUI DI AGGLOMERATI MINORIDI 2.000 ABITANTI EQUIVALENTI";
- k) D.G.R. n. 819 del 28 dicembre 2016.

Articolo 3 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) *nulla Osta alla realizzazione di un impianto di smaltimento*, l'atto amministrativo che, attraverso la valutazione del progetto proposto, stabilisce l'ammissibilità di un impianto di trattamento di acque reflue domestiche o assimilate;
- 2) *autorizzazione - rinnovo dell'autorizzazione*, l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06;
- 3) *scarico esistente*, si considera scarico esistente, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, lo scarico attivo conforme alle prescrizioni del presente regolamento, ancorché non autorizzato ai sensi della vigente normativa.
- 4) *Nuovo scarico*, si considera nuovo scarico, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, un impianto di trattamento e/o smaltimento reflui:
 - a servizio di un nuovo insediamento;
 - di un insediamento esistente privo di impianto;
 - di un insediamento esistente dotato di un impianto non conforme alle prescrizioni del presente regolamento.
- 5) *decreto*, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- 6) *scarico sul suolo*, lo scarico a dispersione sul terreno, nei fossi di scolo e drenaggio non cartografati o nei corsi d'acqua anche classificati dalla regione e cartografati sulla C.T.R, e/o C.T.R.N. e planimetrie catastali, ma con più di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla; ovvero lo scarico nel suolo interrato nel caso in cui prima dell'immissione nella condotta disperdente le acque reflue siano trattate in un depuratore per piccole utenze.
- 7) *scarico nel suolo interrato o strato superficiali del sottosuolo*, la dispersione nello strato superficiale del terreno tramite subirrigazione o pozzo assorbente;
- 8) *abitante equivalente*, il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico

di 200 litri per abitante per giorno; (per un calcolo del numero degli abitanti equivalenti (AE) si rimanda al punto 4. “Calcolo degli Abitanti Equivalenti” dell’Allegato tecnico alla D.G.R. n. 219/2011);

- 9) *scarichi che non recapitano in pubblica fognatura*, gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato (Soc. A.P.S. spa);
- 10) *acque reflue domestiche*, reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in “*acque nere*”, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e “*acque saponose*”, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, oli, residui alimentari o sostanze similari nell’ambito domestico;
- 11) *acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche*, reflui industriali provenienti dalle attività di cui all’articolo 101, comma 7, lettera a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06, specificate al punto 6. “Criteri per l’assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche”, dell’Allegato tecnico alla D.G.R. n. 219/2011;
- 12) *corpo recettore*, il sistema, naturale o artificiale, nel quale recapitano i reflui (*suolo, suolo interrato o strato superficiale del sottosuolo, corso d’acqua superficiale*).

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia ed in particolare alla D.G.R. n. 219/2011.

Articolo 4 – SCARICHI IN AREE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

- a) Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, pena l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 133 comma 3 del D.lgs. 152/2006;
- b) Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso, l’allacciamento deve avvenire nei tempi e secondo le modalità previste dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Soc. APS spa).
- c) Nei casi di oggettiva impossibilità all’allacciamento dovuta a:
 - eccessiva distanza dalla rete fognaria;
 - impedimenti geomorfologici;
 - impedimenti antropici;
 sarà consentito scaricare in differenti ricettori, attraverso impianto autonomo autorizzato.
- d) Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi; sentito il parere dell’ente Gestore, imporrà l’allaccio emettendo apposita ordinanza sindacale.

Articolo 5 – SCARICHI SUL SUOLO

- a) Gli scarichi sul suolo devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

- b) I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- c) l'impianto deve prevedere un pozzetto di ispezione di campionamento all'uscita dell'impianto di depurazione.

Articolo 6 – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI REFLUI E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Articolo 6.1 – NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI REFLUI

Il nulla osta preventivo, rilasciato a seguito di specifica istanza da presentare all'Ufficio Ambiente del Comune di Fara in Sabina su apposita modulistica, è propedeutico alla formazione di qualsiasi titolo abilitativo relativo alla realizzazione ex-novo dell'impianto stesso.

Il nulla osta è riferito alla documentazione tecnica allegata all'istanza e può contenere specifiche prescrizioni alle quali i titolari si debbono attenere. Lo stesso non costituirà autorizzazione, neanche in sanatoria, per l'esecuzione delle opere contemplate e non sostituisce eventuali altri nulla-osta e/o pareri su vincoli territoriali presenti.

Articolo 6.2 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, non serviti da pubblica fognatura, devono essere autorizzati con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del *decreto*, a seguito di specifica istanza da presentare all'Ufficio Ambiente del Comune di Fara in Sabina su apposita modulistica.

L'attivazione di nuovi scarichi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Il titolare di un impianto sprovvisto di autorizzazione, seppur conforme al presente regolamento, sarà soggetto alle sanzioni previste per legge.

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, purché sia possibile tramite singoli pozzetti d'ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singola unità. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili dello stesso.

L'Autorizzazione allo scarico è indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità previsto dall'art. 24 del D.P.R.n. 380/2001.

TITOLO II PROCEDURE

Articolo 7 – AVENTI TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di nulla osta alla realizzazione dell'impianto e di autorizzazione allo scarico può essere richiesta dai seguenti soggetti:

- per le imprese, dal titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
- per i privati, dal proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso o dall'amministratore di condominio o dal legale rappresentante di un eventuale consorzio.

Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più titolari (caso di più unità immobiliari con scarico comune), la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti titolari e corredata dei

rispettivi documenti di identità.

Articolo 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – BOLLO - DIRITTI

Le domande per il rilascio:

- del nulla osta preventivo alla realizzazione dell'impianto
- dell'autorizzazione allo scarico
- del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

devono essere presentate dagli aventi titolo, esclusivamente utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio Ambiente del Comune di Fara in Sabina, reperibile sul sito internet istituzionale.

La domanda di cui al primo comma deve essere trasmessa, completa di tutti gli allegati richiesti, esclusivamente in modalità telematica a mezzo della Pec del tecnico incaricato delegato all'indirizzo Pec del protocollo comunale. A tal fine il richiedente deve sottoscrivere apposita delega al tecnico incaricato per la sottoscrizione digitale della domanda e per la trasmissione telematica della documentazione. Qualsiasi altra modalità di invio verrà archiviata d'ufficio e ritenuta irricevibile.

Le istanze, così come i nulla osta preventivi, le autorizzazioni ed i rinnovi, sono assoggettate all'imposta di bollo e, pertanto, devono essere corredati, ognuno, di n. 1 marca da bollo assolta in modo virtuale.

Le istanze per il rilascio del Nulla osta preventivo, per l'autorizzazione allo scarico e per il rinnovo devono essere corredate, ognuna, dell'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria quantificati in **€. 50,00** (euro cinquanta/00).

Articolo 8.1 – DOMANDA INCOMPLETA

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta ovvero sia, priva degli allegati dettagliatamente descritti nella modulistica, il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241 del 1990, emetterà un provvedimento di preavviso di diniego. L'istanza potrà essere integrata con gli allegati mancanti, **entro 10 giorni** dal provvedimento di preavviso di diniego; decorso tale termine, senza che l'istante abbia prodotto la documentazione richiesta o abbia presentato osservazioni pertinenti scritte, che consentano di superare i motivi del diniego, il preavviso di diniego verrà considerato giuridicamente efficace, l'istanza archiviata e dovrà essere ripresentata una nuova istanza, con nuovo versamento dei diritti di istruttoria e marca da bollo.

Articolo 8.2 – DOMANDA NON CONFORME

Nel caso in cui la domanda risulti formalmente completa di tutti gli allegati specificati nella modulistica ma:

- i contenuti della documentazione presentata, risultino non conformi o privi dei requisiti minimi previsti nella guida alla compilazione della documentazione tecnica;
- durante l'istruttoria, si ravvisi la necessità di richiedere ulteriore documentazione tecnica;

il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241 del 1990, emetterà un provvedimento di preavviso di diniego, con richiesta di integrare la documentazione richiesta. L'istanza potrà essere integrata **entro 30 giorni** dal provvedimento di preavviso di

diniego; decorso tale termine, senza che l'istante abbia prodotto la documentazione richiesta o abbia presentato osservazioni pertinenti scritte, che consentano di superare i motivi del diniego, il preavviso di diniego, verrà considerato giuridicamente efficace, l'istanza archiviata e dovrà essere ripresentata una nuova istanza con nuovo versamento dei diritti di istruttoria e marca da bollo.

TITOLO III

NUOVI SCARICHI

Articolo 9 – NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SMALTIMENTO REFLUI

La domanda di Nulla Osta preventivo alla realizzazione dello scarico va presentata sull'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Ambiente, e lo stesso è propedeutico alla formazione di qualsiasi titolo abilitativo relativo alla realizzazione ex-novo dell'impianto stesso.

Non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per la pratica edilizia e l'autorizzazione allo scarico.

La domanda di Nulla Osta alla realizzazione di un impianto di smaltimento reflui deve essere compilata in ogni sua parte e contenere:

- l'indicazione della Pec per le comunicazioni che avverranno esclusivamente in modalità telematica;
- i dati anagrafici del richiedente avente titolo;
- l'identificazione del fabbricato, dell'insediamento o dell'attività da cui si originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
- la classificazione dello scarico;
- il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato, dell'insediamento o dell'attività;
- la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico;
- il corpo recettore;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate che verrà installato.

Alla domanda devono essere allegati, in formato digitale, redatti e firmati da tecnici abilitati:

- relazione tecnica;
- elaborati grafici progettuali;
- documentazione geologica e idrogeologica che valuti la compatibilità tecnica ed ambientale del sito in relazione delle soluzioni proposte.

La documentazione tecnica necessaria per la presentazione dell'istanza ed i relativi contenuti sono descritti in dettaglio nell'allegato "LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA".

Articolo 10 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'atto di autorizzazione allo scarico viene rilasciato per l'impianto di cui al Nulla Osta preventivo ed a seguito della realizzazione dell'impianto stesso di smaltimento.

Realizzato l'impianto di trattamento reflui, il richiedente è tenuto a presentare formale richiesta di *Autorizzazione allo scarico*, presentando la domanda su apposito modello, corredata degli allegati e unitamente alla regolare esecuzione delle opere realizzate.

La domanda di autorizzazione allo scarico deve contenere:

- l'indicazione della Pec per le comunicazioni che avverranno esclusivamente in modalità telematica;
- i dati anagrafici del richiedente avente titolo;
- l'identificazione del fabbricato, dell'insediamento o dell'attività da cui si originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
- la classificazione dello scarico;
- il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato, dell'insediamento o dell'attività;
- la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico;
- il corpo recettore;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate realizzato;
- il riferimento al titolo abilitativo per la realizzazione delle opere;
- la comunicazione di fine lavori;
- la dichiarazione di esistenza, esecuzione conforme e funzionamento delle opere realizzate rispetto a quanto autorizzato con il titolo abilitativo ed al Nulla Osta preventivo;
- certificato analisi del refluo (Tab. 4 allegato 5 D.lgs 152/2006) per scarichi in suolo a mezzo depuratore per piccole utenze.

Alla domanda devono essere allegati, in formato digitale, redatti e firmati da tecnici abilitati:

- relazione tecnica;
- elaborati grafici progettuali.

Articolo 10.1 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E RINNOVO

L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ha una validità di **quattro anni** dal momento della data del rilascio.

Entro 6 mesi prima della data di scadenza dell'atto amministrativo di autorizzazione allo scarico, il titolare dello scarico deve presentare sull'apposito modulo predisposto dall'amministrazione la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione stessa, corredata di una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato attestante che l'impianto di cui al rinnovo è conforme a quello precedentemente autorizzato e che è correttamente funzionante.

In tal caso, appurato che il titolo non è ancora scaduto, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione rispettando tutte le prescrizioni di cui alla precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento espresso di autorizzazione.

Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico non venga rinnovata entro i termini di legge, dovrà essere fatta richiesta di autorizzazione allo scarico (non il rinnovo).

Articolo 10.2 – MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

Le modifiche al titolo rilasciato devono essere espressamente autorizzate con atto

amministrativo.

In particolare devono essere espressamente autorizzate:

- le modifiche inerenti i titolari cui l'autorizzazione rilasciata si riferisce;
- le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato, quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, diversa ubicazione dell'impianto, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato;
- le modifiche riguardanti il numero di abitanti equivalenti (AE), il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore;
- per gli insediamenti assimilati devono essere comunicate le variazioni di denominazione o ragione sociale della Ditta e, se non compromettono la assimilabilità, anche le variazioni del ciclo di lavoro. Qualora tali variazioni non consentono più l'assimilazione dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e sarà soggetto alla relativa disciplina.

TITOLO IV SCARICHI ESISTENTI

Articolo 11 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SCARICHI ESISTENTI

Nel caso in cui l'impianto di trattamento e smaltimento di reflui esistenti sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero rappresenti idonea soluzione, il titolare dovrà presentare al competente ufficio comunale domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 D.lgs. 152/2006, specificando " *impianto esistente*", secondo le modalità precedentemente descritte al Titolo III.

Nel caso in cui l'impianto non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero non rappresenti idonea soluzione, il titolare dovrà invece presentare domanda di autorizzazione per nuovi scarichi.

Gli scarichi esistenti risultati non conformi alle vigenti disposizioni potranno essere mantenuti in esercizio per il tempo strettamente necessario al loro adeguamento, e solo nel caso siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni:

- non sussistono situazioni di danno igienico-ambientale (percolazione di reflui, interferenza con eventuali pozzi e sorgenti, etc.);
- il titolare dello scarico presenti al protocollo comunale una dichiarazione di esistenza dello scarico non conforme contenente l'impegno a renderlo conforme entro 6 (sei) mesi, con allegata una perizia stragiudiziale giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo, nella quale si evinca che l'impianto così come realizzato non crea pregiudizio ambientale e/o igienico sanitario né compromissione della falda acquifera.

TITOLO V

TRATTAMENTI APPROPRIATI, CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI, ASSIMILAZIONE AI DOMESTICI

Articolo 12 - TRATTAMENTI APPROPRIATI

Sono trattamenti appropriati tutti i trattamenti primari e secondari descritti nel capitolo 3 del Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 219/2011 “CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO E MODALITÀ DI SMALTIMENTO DI SCARICHI SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ORIGINATE DA CASE, INSTALLAZIONI E INSEDIAMENTI ISOLATI INFERIORI A 50 A.E.” e che rispettino tutte le prescrizioni in esso contenute:

- 1) fossa settica tipo Imhoff;
- 2) dispersione mediante subirrigazione;
- 3) dispersione mediante subirrigazione con drenaggio;
- 4) dispersione mediante pozzo assorbente;
- 5) evapotraspirazione fitoassistita.

La dispersione mediante subirrigazione può essere effettuata con una singola linea, con linea ramificata o con linee parallele realizzate in polietilene micro fessurato, con pendenza tra lo 0,2% e lo 0,5% seguendo l'andamento delle curve di livello e lunghezza pari ad almeno 4 metri lineari per ogni abitante equivalente. La distanza tra le linee dovrà essere valutata in funzione della capacità di assorbimento del terreno, al fine di garantire la non interferenza, e dovrà essere indicata nella documentazione tecnica. In assenza di dati o di elementi che consentano valutazioni diverse, la distanza tra gli assi di due linee parallele disperdenti non dovrà essere inferiore a 2 m. Dovranno essere rispettate le distanze minime della falda (almeno 1 ml), dai fabbricati (almeno 10 ml), condotte, serbatoi e altra opera destinata al servizio di acqua potabile (almeno 30 ml), da altro sistema disperdente (almeno 30 ml) di cui al punto 3.2 del richiamato Allegato tecnico. Inoltre, le condotte disperdenti, dovranno avere una distanza di 5 m dalle linee di confine con altre proprietà.

La dispersione mediante subirrigazione con drenaggio può essere effettuata con una singola linea, con linea ramificata o con linee parallele realizzate in polietilene micro fessurato, con pendenza tra lo 0,2% e lo 0,5% seguendo l'andamento delle curve di livello e lunghezza pari ad almeno 4 metri lineari per ogni abitante equivalente. La distanza tra le linee dovrà essere valutata in funzione della capacità di assorbimento, al fine di garantire la non interferenza del terreno e dovrà essere indicata nella documentazione tecnica. Dovranno essere rispettate le distanze minime della falda (almeno 1 ml), dai fabbricati (almeno 10 ml), condotte, serbatoi e altra opera destinata al servizio di acqua potabile (almeno 30 ml), da altro sistema disperdente (almeno 30 ml) di cui al punto 3.2 del richiamato Allegato tecnico. Inoltre, le condotte disperdenti, dovranno avere una distanza di 5 m dalle linee di confine con altre proprietà.

Il Pozzo assorbente, come unico elemento di dispersione, è adottabile solo in casi eccezionali, ove non sia possibile, attraverso soluzioni ordinarie, realizzare una o più linee di adeguate dimensioni di subirrigazione o subirrigazione con drenaggio, per insufficienza di terreno disponibile e qualora compatibile con le condizioni tecniche e ambientali del sito. Dovrà

essere verificato che il livello massimo della falda idrica sia sempre, in ogni stagione, almeno due metri inferiore al fondo del pozzo e che tra il fondo del pozzo e la falda esista uno strato di terreno impermeabile a protezione della falda. La profondità del pozzo deve essere sempre tale che il sistema comunque rientri nello strato superficiale del sottosuolo. La dispersione mediante pozzo assorbente non è, comunque, adottabile in presenza di substrato costituito da roccia fratturata.

E' ammesso anche **in casi eccezionali** opportunamente motivati, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato tecnico alla D.G.R. 219/2011, l'utilizzo di un impianto di depurazione per piccole utenze (depuratore biologico SBR, fanghi attivi, ossidazione totale, etc.) per gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e..

Qualunque sia l'impianto proposto è obbligatorio per nuovi insediamenti l'installazione del degrassatore prima del trattamento in fossa biologica Imhoff, ed è consigliabile, ove possibile, per insediamenti esistenti.

Nei sistemi disperdenti sopra descritti **non** possono essere convogliate le acque meteoriche che andranno deviate altrove.

Articolo 13 - CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI

Per il calcolo degli abitanti equivalenti, al fine del dimensionamento dell'impianto di trattamento, si fa riferimento allo schema riportato al capitolo 4 del Regolamento Regionale (D.G.R. 219/2011).

Per fabbricati di civile abitazione, per il dimensionamento si adotterà il metodo più cautelativo ed appropriato in relazione all'impianto di smaltimento adottato o in progetto ed alla conduzione dell'insediamento, tra i seguenti:

- 1 A.E. ogni 100 mc;
- 1 A.E. ogni abitante (D.G.R. 219/2011).

Articolo 14 – ASSIMILAZIONE A DOMESTICO

Ai fini del presente regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche, le acque reflue provenienti dagli insediamenti di cui al comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero le acque reflue le cui caratteristiche qualitative sono equivalenti a quelle domestiche, come individuato dall'art. 6 della normativa Regionale.

L'art. 23 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali fornisce i valori limite che debbono essere rispettati in uno scarico non preventivamente trattato per essere assimilato a domestico. L'equivalenza sussiste quando, a monte di qualsiasi trattamento depurativo, vengono rispettati i valori limite, da non superare in qualsiasi momento del ciclo produttivo, indicati al capitolo 6 del Regolamento Regionale (D.G.R. 219/2011).

La documentazione tecnica a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico per attività produttive con condizioni di assimilabilità a domestico, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, dovrà comprendere (D.G.R. 219/2011) una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico e da referti analitici che attestino la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo. Per i nuovi scarichi si potrà fare riferimento a dati e documentazione relativi alle acque reflue di processi produttivi e stabilimenti analoghi, ferma restando la necessità di presentare, entro i termini stabiliti dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, referti analitici per la caratterizzazione definitiva del refluo prodotto.

Non rientrano nel criterio di assimilazione alle acque reflue domestiche gli scarichi finali di acque reflue industriali che contengono sostanze pericolose.

Articolo 15 - INSEDIAMENTI NON SERVITI DA FOGNATURA PER I QUALI LO SCARICO IN SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO NON È ATTUABILE

La D.G.R. Lazio n. 219/2011 recita: *“In casi eccezionali, laddove non è possibile la realizzazione dei suddetti impianti, la depurazione potrà essere effettuata con altre tipologie impiantistiche che sulla base delle migliori tecnologie disponibili assicurino performance della qualità degli scarichi in accordo ai limiti della normativa vigente. Il Comune in sede di approvazione dell’impianto valuterà la sussistenza delle suddette condizioni”.*

Tra queste altre tipologie, in casi eccezionali, previa valutazione di merito da parte degli uffici comunali competenti, possono rientrare le seguenti soluzioni:

- a) il ricorso ad impianto di depurazione con scarico in corpo idrico superficiale;
- b) il ricorso alla Vasca a Tenuta; in tal caso lo smaltimento del refluo rientra nella disciplina dei rifiuti.

Tali soluzioni dovranno essere adeguatamente motivate con specifica relazione a firma di tecnico abilitato, eventualmente asseverata e giurata su richiesta motivata degli uffici, supportata da elaborati grafici e relazione geologica – idrogeologica, atti a dimostrare l'impossibilità a realizzare i suddetti impianti.

Per quanto riguarda lo scarico in corpo idrico superficiale, qualora il Comune accerti la validità delle motivazioni, provvederà a trasferire la richiesta alla Provincia di Rieti ove ne ricorra la specifica competenza.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI

Articolo 16 – PRESCRIZIONI GENERALI PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., nel Regolamento Regionale e previste nel presente Regolamento.

Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

1. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di un pozzetto sifonato d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata all'impianto. Le acque, una volta chiarificate, previo passaggio in pozzetto di cacciata sifonato a tenuta, devono pervenire al sistema disperdente tramite condotta a tenuta;
2. Tutti gli impianti devono essere resi accessibili ad eventuali ispezioni e campionamenti;
3. Nelle fosse settiche tipo Imhoff e pozzetti degrassatori i relativi fanghi devono essere estratti e smaltiti, almeno una volta all'anno, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e punto 3.1 della D.G.R. n. 219/2011, da ditta autorizzata. Il titolare deve conservare idonea documentazione che attesti la periodicità dell'operazione ed il regolare smaltimento dei fanghi (formulari);
4. Sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti

avvallamenti o affioramenti di liquami, e che gli affioramenti non interessino le proprietà confinanti. Qualora si verificino tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;

5. *Evapotraspirazione fitoassistita*. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista, procedendo alle sostituzioni necessarie, qualora eventi imprevisi determinino una perdita delle piante già attecchite, al buon funzionamento dell'impianto; dovrà, inoltre, verificare l'efficacia delle arginature a protezione delle acque meteoriche.

Per impianti che prevedono l'utilizzo di *depuratori per piccole utenze*, le prescrizioni minime prevedono le seguenti disposizioni:

- verificare che nel sedimentatore del depuratore non vi siano zone di ristagno del fango che possa dare origine a processi anaerobici;
- verificare periodicamente che nessun corpo grossolano ostruisca l'ingresso dei liquami o l'uscita delle acque dai manufatti e che il livello del fango non raggiunga la quota del fondo dei tronchetti di uscita;
- per il Filtro Percolatore Anaerobico va effettuata un'operazione di pulizia del filtro almeno una volta all'anno, lavando il materiale accumulatosi all'interno con acqua in pressione, alla presenza di un autospurgo;
- ogni sei mesi circa provvedere all'asportazione dei fanghi di supero del Filtro Percolatore Anaerobico contattando aziende specializzate.

Il titolare dell'impianto, per la verifica del funzionamento del depuratore, deve inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli, come indicato nell'allegato 5 della parte terza del D.lgs.152/2006 e s.m.i.. A tal fine dovrà sottoporre il refluo alle analisi per verificare il rispetto della tabella 4 dell'allegato 5 della parte terza del D.lgs.152/2006 e s.m.i. Il prelievo dovrà essere effettuato dal tecnico del laboratorio incaricato, con prelievo dal pozzetto di ispezione e controllo all'uscita del depuratore.

- a. nel caso il depuratore per piccole utenze, sia collocato a monte di un impianto di dispersione per subirrigazione o a mezzo di pozzo assorbente e che rispetti le caratteristiche e le condizioni previste dalla Deliberazione 04.02.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, ovvero sia compatibile con le condizioni ambientali di sito, come impianto di per se autonomo, non sussiste l'obbligo del rispetto della tabella 4 dell'allegato 5 della parte terza del D.lgs.152/2006, qualora a valle del depuratore vi sia un impianto di subirrigazione, e vengano rispettati i parametri riportati nella tabella 1 dell'allegato h;
- b. nel caso in cui a valle del depuratore per piccole utenze, il refluo venga smaltito mediante impianto di evapotraspirazione fitoassistita, non sussiste l'obbligo del rispetto della tabella 4 dell'allegato 5 della parte terza del D.lgs.152/2006, qualora l'impianto venga dimensionato sulla base di una superficie minima pari a 8-10 mq per abitante equivalente come previsto dalla D.G.R. 219 del 13.05.2011 al punto 3.5.

Eventuali altre prescrizioni o integrazioni alle varie tipologie di impianto o trattamento, potranno essere previste sulla base dell'istruttoria, di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche, soprattutto per sistemi di trattamento diversi o composti comunque ritenuti appropriati.

TITOLO VI

SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

a) Chiunque, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/06, salvo il fatto che costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'ALLEGATO 5 della parte 3° del D.lgs., oppure i diversi valore limiti stabiliti dalla Regione Lazio, o quelli fissate dalle autorità competenti, è punito con una sanzione amministrativa da €. 3.000,00 a €. 30.000,00;

b) Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lgs. 152/06, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad €. 20.000,00;

c) Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs., oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da €. 6.000,00 a €. 60.000,00.

Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione amministrativa è da €. 600,00 a €. 3.000,00;

d) Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 di cui sopra, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107 c.1 del D.lgs., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 15.000,00.

e) I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle relative sanzioni, restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'art. 136 del D.lgs.152/2006.

f) Chiunque ometta di:

- rispondere a questionari;
 - rispondere a richieste di integrazioni;
 - effettuare le dovute comunicazioni specificate nell'atto di autorizzazione;
- è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 150,00.

Articolo 18 - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, il Sindaco, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'art. 133 co. 3 del D.lgs. 152/2006, provvede ai sensi dell'art. 130 del medesimo decreto, e a seconda della gravità dell'infrazione, all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

In caso di revoca, il titolare o il legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico dovrà presentare entro 10 giorni:

- 1) istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico, in conformità alla modulistica predisposta dall'amministrazione;
- 2) relazione tecnica debitamente firmata da un tecnico abilitato dalla quale si evincano le cause delle irregolarità precedentemente riscontrate e le misure adottate per l'eliminazione delle stesse.

Articolo 19 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono soppresse tutte le altre disposizioni regolamentari in materia di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate in aree non servite da pubblica fognatura.

Articolo 20 – ALLEGATI E MODULISTICA

Gli allegati e la modulistica di seguito elencati sono predisposti al solo fine di agevolare la presentazione delle istanze e potranno essere adeguati e modificati dagli Uffici Comunali competenti a seguito di intervenuti mutamenti legislativi e/o esigenze procedurali senza modifica al presente Regolamento:

allegato A – domanda per lo scarico di acque nere reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

allegato B - relazione tecnica

allegato C - scheda riepilogativa relazione geologica-idrogeologica

allegato D – dichiarazione di conformità per nuova autorizzazione

allegato E – dichiarazione di conformità rinnovo autorizzazione

allegato F - procura

allegato G - linee guida per la predisposizione della documentazione tecnica.

Marca da bollo
euro 16,00 assolta
in modo virtuale

ALLEGATO A – DOMANDA

**AL COMUNE DI FARA IN SABINA
Via S. Maria in Castello n. 30
02032 – Fara in Sabina (RI)**

c.a. Ufficio Ambiente

**Oggetto: DOMANDA PER LO SCARICO DI ACQUE NERE REFLUE DOMESTICHE
ED ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA**

Il sottoscritto/a _____ cod. fisc.: _____,

nato/a a _____ il _____ residente in _____

Via _____ n. _____ tel. _____

qualifica _____ iscritto/a all'Albo/Ordine degli _____ della

Provincia di _____ con il n. _____ con studio in _____ in Via

_____ n. _____ partita IVA _____ PEC _____ (a cui

autorizza l'invio di tutte le comunicazioni) in qualità di tecnico/a incaricato da:

Sig./ra _____ cod. fisc.: _____,

nato/a a _____ il _____ residente in _____

Via _____ n. _____ in qualità di _____

(*proprietario, legale rappresentante, ecc*) dell'immobile/attività sito in Fara in Sabina (RI) in Via _____

_____ n. _____ censito in catasto al foglio _____ mappale _____ sub _____

da cui origina lo scarico, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.

CHIEDE

delle acque reflue domestiche originate dell'immobile/attività sopra indicato:

- NULLA OSTA PREVENTIVO
- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER SCARICO ESISTENTE
- RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO prot. n. _____ rilasciata
in data _____ al titolare dello scarico _____

con il seguente trattamento:

- DISPERSIONE MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE
- DISPERSIONE MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO
- DISPERSIONE MEDIANTE POZZO ASSORBENTE
- DISPERSIONE MEDIANTE EVOTRASPIRAZIONE FOTOASSISTITA
- IMPIANTO DI DEPURAZIONE

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 il sottoscritto dichiara che:

- il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato, dell'insediamento o dell'attività è:

- la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico è: _____
- la destinazione d'uso è: _____
- tipologia delle acque di scarico è: _____
- il corpo recettore è: _____
- il riferimento al titolo abilitativo per la realizzazione delle opere è: _____
- la comunicazione di fine lavori è: prot. n. _____ del _____
- è stata accertata l'impossibilità tecnica e/o l'eccessiva onerosità, a fronte di benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, e comunque, la distanza dal più vicino corpo idrico superficiale è di ml e che pertanto è superiore alla distanza indicata nell'all. 5 parte terza del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- le opere sono rispondenti alle caratteristiche costruttive ed ubicative previste dalla D.G.R. 13.05.2011 n. 219;
- lo scarico sarà/è stato realizzato in conformità a quanto disposto dalla deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

ALLEGA la seguente documentazione per la richiesta di **Nulla Osta preventivo**:

- RELAZIONE TECNICA
- ELABORATO GRAFICO PROGETTUALE
- TITOLO DI PROPRIETA'
- RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA
- ATTESTATO DI VERSAMENTO diritti di istruttoria di € 50,00 in favore del Comune di Fara in Sabina – Servizio di tesoreria;
- MARCA DA BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE DI € 16,00 (n. 1 domanda e n. 1 N.O.);
- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE E DEL TECNICO INCARICATO.

ALLEGA la seguente documentazione per la richiesta di **Autorizzazione allo scarico**:

- RELAZIONE TECNICA
- ELABORATO GRAFICO PROGETTUALE
- TITOLO DI PROPRIETA'
- PERIZIA STRAGIUDIZIALE
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE OPERE COSTITUENTI LO SCARICO REALIZZATO;
- DICHIARAZIONE DI ESISTENZA ED ESECUZIONE CONFORME
- CERTIFICATO ANALISI DEL REFLUO
- ATTESTATO DI VERSAMENTO diritti di istruttoria di € 50,00 in favore del Comune di Fara in Sabina – Servizio di tesoreria;
- MARCA DA BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE DI € 16,00 (n. 1 domanda e n. 1 Autorizzazione);
- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE E DEL TECNICO INCARICATO.

ALLEGA la seguente documentazione per la richiesta di **Rinnovo**:

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE
- TITOLO DI PROPRIETA'
- COPIA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE
- ATTESTATO DI VERSAMENTO diritti di istruttoria di € 50,00 in favore del Comune di Fara in Sabina – Servizio di tesoreria;
- MARCA DA BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE DI € 16,00 (n. 1 domanda e n. 1 rinnovo);
- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE E DEL TECNICO INCARICATO.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Timbro e firma del tecnico delegato

ALLEGATO B – RELAZIONE TECNICA

SCHEDE RIEPILOGATIVE DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO

RELAZIONE TECNICA REDATTA DAL TECNICO DELEGATO _____

DATI DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RICHIESTA

UBICAZIONE VIA _____

Descrizione dettagliata della tipologia dell'insediamento:

SEZIONE C.T.R. _____ SEZIONE CTRN _____

DATI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO

Descrizione dettagliata dell'impianto e del recettore finale delle acque trattate:

DIMENSIONE DEI TRATTAMENTI PRIMARI:

	volume (litri)	Dimensioni in m o cm
POZZETTO DEGRASSATORE		
FOSSA IMHOFF		

descrizione e dimensionamento trattamento/i secondari:

distanza fossa Imhoff – fabbricato: _____

distanza fossa Imhoff – confine: _____

distanza trattamento secondario/disperdente – fabbricato: _____

distanza trattamento secondario/disperdente – confine: _____

distanza trattamento secondario/disperdente, pozzi: _____

trattamenti con Impianto di Depurazione :

descrizione	volume (litri)	Dimensioni in m o cm

dimensioni dei trattamenti con altro corpo recettore (Evapotrasp. /Fitodepurazione ecc..):

descrizione	volume (litri)	Dimensioni in m o cm

DATI INTEGRATIVI:

1) DIMENSIONAMENTO FOSSA IMHOFF: VANO SEDIMENTAZIONE MQ _____ MC _____ E VANO LIQUAMI MQ _____ MC _____ (nei casi previsti dalla tipologia dell'impianto);

2) DIMENSIONAMENTO DEL POZZETTO DEGRASSATORE MC _____;

3) LUNGHEZZA DELLA CONDOTTA DRENATE ML _____ nei casi previsti per la subirrigazione;

4) DISTANZA TRA SISTEMA DI ABBATTIMENTO/DISPERDENTE E SISTEMI DI CONVOGLIAMENTO DELL'ACQUA POTABILE ML. _____ nei casi previsti per la subirrigazione;

5) PROFONDITA' DELLA TRINCEA ML _____; nei casi previsti dalla tipologia dell'impianto

6) MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO *(solo nel caso di sistema di depurazione e negli altri sistemi non previsti dalla D.g.r.L. 219/2011)*:

7) MODALITA' DI UTILIZZO E GESTIONE DELLE ACQUE TRATTATE IN CASO DI DEPURAZIONE:

SUB IRRIGAZIONE

EVAPOTRASPIRAZIONE

UTILIZZO AI FINI IRRIGUI

ALTRO: _____

**Timbro e firma del
tecnico delegato**

ALLEGATO C - SCHEDA RIEPILOGATIVA RELAZIONE GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA

(OBBLIGATORIA SOLO IN PRESENZA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA)

DATI DEL GEOLOGO

Nome _____ Cognome _____

C.F. _____ P.I. _____

Luogo di nascita _____ data di nascita _____

Residenza Recapito dello studio professionale

Indirizzo _____ cap _____ Città _____ Pr _____

mail: _____ pec: _____

Tel./ cell. _____ iscrizione Albo Professionale Ordine _____

di _____ al n. _____

DATI INSEDIAMENTO DA CUI ORIGINA LO SCARICO:

localizzazione (località, indirizzo):

sezione C.T.R.:

sezione C.T.R.N.:

dati catastali:

zonizzazione urbanistica:

vincoli:

uso del suolo lotti al confine:

superficie lotto:

superficie e volume fabbricato/insediamento da cui origina lo scarico:

carta geologica (foglio/tavola, autore se da letteratura, base cartografica se specificamente redatta)

carta idrogeologica (foglio/tavola, autore se da letteratura, base cartografica se specificamente redatta)

carta della vulnerabilità dell'acquifero (foglio/tavola, autore se da letteratura, base cartografica se specificamente redatta)

stratigrafia locale: _____

caratteristiche granulometriche del primo sottosuolo:

tempo di percolazione:

permeabilità dell'insaturo:

direzione di flusso della falda, specificando se il pozzo è a monte o a valle del trattamento secondario:

descrizione del pozzo:

- profondità
- diametro
- rivestimento
- filtri
- boccapozzo
- basamento impermeabile
- sistema di emungimento
- potenza pompa

misura freaticometrica livello statico della falda:

misura freaticometrica livello dinamico della falda per massima portata estraibile:

valutazione del raggio di influenza del pozzo sulla portata massima estraibile, specificando il metodo di calcolo: _____

stima soggiacenza falda (da letteratura nel caso in cui sia impossibile effettuare misure freaticometriche)

stima del raggio di influenza del pozzo (da letteratura o attraverso correlazioni, nel caso in cui sia impossibile effettuare misure freaticometriche)

valutazione della vulnerabilità dell'acquifero a scala di progetto ricorrendo, ove possibile ad uno dei metodi tra SINTACS e DRASTIC:

metodo _____ punteggio _____

grado di vulnerabilità _____

valutazione dell'interferenza tra pozzo/i e scarichi: _____

Eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni:

Firma e Timbro
del tecnico competente
Dottor Geologo

ALLEGATO D – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER NUOVA AUTORIZZAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESISTENZA ED ESECUZIONE CONFORME

Il sottoscritto:

Nome _____ Cognome _____

C.F. _____ P.I. _____

Luogo di nascita _____ data di nascita _____

Tel./ cell. _____ iscrizione Albo Professionale Ordine/ Collegio _____

di _____ al n. _____

in qualità di tecnico delegato dal: _____

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI IN CUI INCORRE COLUI CHE FORNISCE DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART.76 DEL DPR 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00

che in data _____ ha effettuato il sopralluogo presso l'insediamento sito in Fara in Sabina, via _____ ed ha accertato che:

- 1) i singoli sistemi di approvvigionamento e le reti di distribuzione idrica
- 2) le reti di fognatura interna ed esterna
- 3) le dimensioni geometriche, lo schema funzionale, e le opere accessorie dei sistemi di depurazione

SONO

esistenti, regolarmente realizzati in conformità alla tecnica costruttiva, agli elaborati grafici e relazione tecnica presentati dal sottoscritto ed allegati a:

- Titolo edilizio _____ n. _____ del _____ ;
- Nulla osta preventivo prot. n. _____ del _____ ;
- Domanda di autorizzazione allo scarico;

e regolarmente funzionanti.

INOLTRE E' STATO ACCERTATO CHE

le opere sono state realizzate ed eseguite secondo le seguenti modalità:

data _____

timbro e firma
del tecnico delegato abilitato

ALLEGATO E – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESISTENZA ED ESECUZIONE CONFORME

da allegare alla richiesta di RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE allo scarico delle acque reflue

Il sottoscritto:

Nome _____ Cognome _____

C.F. _____ P.I. _____

Luogo di nascita _____ data di nascita _____

in qualità di tecnico delegato

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI IN CUI INCORRE COLUI CHE FORNISCE DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART.76 DEL DPR 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00

- 1) di aver preso visione degli elaborati grafici redatti da _____ e dalla relazione tecnica redatta da _____ allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue presentata da _____ il _____ al Comune di Fara in Sabina per l'insediamento sito in via _____ n. _____ identificato al catasto al Fg. _____ P.lla _____ Sub _____;
- 2) di aver preso visione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dal Comune di Fara in Sabina prot. n. _____ del _____ che si allega in copia;
- 3) di aver effettuato il sopralluogo presso l'insediamento succitato, in data _____
- 4) di aver verificato che le caratteristiche qualitative e quantitative dell'impianto per lo scarico delle acque reflue, non hanno subito modifiche rispetto a quanto autorizzato in precedenza con la suddetta autorizzazione.

DI AVER ACCERTATO CHE:

- i singoli sistemi di approvvigionamento e le reti di distribuzione idrica,
- le reti di fognatura interna ed esterna
- le dimensioni geometriche, volumetriche, lo schema funzionale, e le opere accessorie dei sistemi di depurazione,
- i punti di campionamento per la misurazione da parte dell'organo di controllo,
- le condotte di scarico,

SONO

- a) conformi agli elaborati grafici e alla relazione tecnica di cui sopra, allegati alla domanda di autorizzazione sopra citata;
- b) correttamente funzionanti e che è stata effettuata negli anni la regolare manutenzione per assicurarne la funzionalità e l'efficienza dell'impianto.

CHE LE PRESCRIZIONI contenute nell'autorizzazione allo scarico allegata in copia, e precisamente:

_____ sono state realizzate ed eseguite secondo le seguenti modalità: _____

data _____

timbro e firma del tecnico delegato abilitato

ALLEGATO F – PROCURA

Incarico per la sottoscrizione digitale e/o l'invio telematico delle pratiche all'Ufficio Ambiente - Procura ai sensi dell'art. 1392 c.c.

Ai sensi della vigente normativa il/i sottoscritto/i *(la presente delega deve essere firmata da tutti gli aventi titolo)*

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____

Firma autografa _____ ***Allegare scansione di documento di identità***

Proprietario

della unità immobiliare sita in Fara in Sabina Via _____ – rif. catastali: foglio n. _____ p.lla n. _____ sub. _____

dichiara di conferire a:

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____

in qualità di (denominazione intermediario) Tecnico incaricato Arch/Ing/Geom. _____

con studio in _____ via _____

Tel. _____ cell. _____ mail : _____

PROCURA SPECIALE ai sensi della vigente normativa (ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR 160/2010) per **la sottoscrizione digitale e trasmissione telematica della documentazione e di voler utilizzare il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l'inoltro della pratica e per ricevere ogni comunicazione relativa:**

PEC (posta elettronica certificata): _____

Data di invio della documentazione: _____

Istruzioni:

Sottoscrizione digitale (di documentazione in origine cartacea)

La presente procura vale quale delega allo svolgimento delle seguenti operazioni da parte del diretto interessato o del delegato (intermediario):

1) scansione in formato PDF/A della documentazione cartacea debitamente sottoscritta dagli aventi titolo (la documentazione cartacea dovrà contenere la firma autografa di tutti gli interessati, titolari, preposti, altri professionisti ecc...

Detti soggetti non devono allegare procura speciale). Si suggerisce di scansionare i documenti con risoluzione non superiore ai 200 dpi.

2) sottoscrizione digitale dei file derivanti dalla scansione. La sottoscrizione digitale vale quale dichiarazione di conformità all'originale della documentazione scansionata. Il firmatario ha l'obbligo di conservare la documentazione cartacea originaria per successivi controlli.

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa

nella procura; che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica destinata all'Ufficio Ambiente allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per l'espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica.

In caso di utilizzo di Documentazione in origine elettronica

La documentazione già in formato elettronico dovrà essere firmata digitalmente dall'interessato a cui si riferisce la documentazione (es. in caso di planimetria dal tecnico incaricato, in caso di atto notarile dal notaio ecc.....). Se la documentazione non è sottoscritta digitalmente dovrà essere stampata e sottoscritta in modo autografo applicando le procedure sopra descritte.

Invio telematico mediante PEC

La procura ha ad oggetto la presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare in copia alla procedura di competenza dell'Ufficio Ambiente ricevente.

Domicilio Speciale: con la procura speciale è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.

La presente procura speciale dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'intermediario e dovrà essere allegata alla documentazione trasmessa all'Ufficio Ambiente.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica deve fornire:

- una descrizione dettagliata delle motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica;
- una descrizione dell'impianto di trattamento e smaltimento, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi, completo dei flussi, dimensionamento in A.E. (abitanti equivalenti), portate da trattare (funzione del consumo idrico), abbattimento previsto per i vari carichi inquinanti;
- per subirrigazione, subirrigazione drenata, pozzi assorbenti, fitodepurazione ed evapotraspirazione le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto;
- nel caso di utilizzo di un impianto dotato di depuratore per piccole utenze, particolare costruttivo e scheda tecnica con indicante il sistema di trattamento e dei processi di lavorazione allegando il manuale d'uso e di manutenzione.

La relazione deve inoltre fornire la descrizione del corpo recettore (suolo o strato superficiale del sottosuolo), del sistema di trattamento e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso; l'indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 30 metri dal punto o dalla zona di immissione del refluo nel suolo o nel suolo interrato (50 metri se la dispersione avviene attraverso pozzo assorbente).

Nel caso di scarico di acque reflue assimilate a domestiche provenienti da insediamenti produttivi la relazione dovrà essere integrata con la tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione dello scarico, le materie prime che possono contaminare gli scarichi nelle lavorazioni, origine degli scarichi idrici e loro composizione qualitativa e quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti.

2. ELABORATO GRAFICO

Gli elaborati grafici debbono contenere (in adeguata scala):

- stralcio di C.T.R., e/o C.T.R.N., P.R.G.;
- eventuale stralcio della vincolistica che sussiste nell'area di intervento;
- planimetria catastale con indicazione:
dell'immobile da cui si origina lo scarico, del punto o della linea di scarico nel corpo recettore (suolo, strato superficiale del sottosuolo, impluvio, fosso campestre, etc.) e/o del sistema di trattamento qualora non vi sia emissione di refluo (evapotraspirazione fitoassistita);
ubicazione dei pozzi per acqua eventualmente presenti (considerando anche i lotti confinanti) in un intorno significativo in relazione al sistema di smaltimento adottato (30 m o 50 m);
- planimetria del lotto con pianta dell'edificio, schema calcoli superfici e volumi ed indicazioni delle aree pavimentate e a verde; fonti di approvvigionamento idrico utilizzate e loro tipologia; schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali; indicazione dei pozzetti di ispezione; nel caso si adotti un sistema con emissione di effluenti rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore (suolo o strato superficiale del sottosuolo) con esatta indicazione del trattamento primario, del trattamento secondario e del punto o della linea di scarico, in adeguata scala e quotati; schema del sistema di trattamento adottato; spaccati costruttivi con indicazione delle principali caratteristiche costruttive e dimensionali dei vari componenti (pozzetti, fossa, particolare trincea e tubazioni, impianto, ecc.).

3. RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

Da predisporre per scarichi in suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (subirrigazione, subirrigazione drenata, pozzi assorbenti, scarico in suolo a seguito di trattamento in depuratore per piccole utenze).

La documentazione geologica e idrogeologica è altresì necessaria **in ogni caso** quando la distanza tra pozzi, cisterne per acqua etc. ed il sistema di dispersione del refluo, ancorchè posto a valle di un trattamento in depuratore per piccole utenze, sia inferiore a quanto disposto dalla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e della D.G.R. 219/2011;

La relazione geologica-idrogeologica dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

- la compatibilità dello scarico sul suolo con le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell'area interessata dallo scarico;
- inquadramento territoriale con particolare attenzione ai drenaggi superficiali, corsi d'acqua, fabbricati vicini, opere di emungimento sotterranee (pozzi), opere di raccolta (cisterne), ecc. ed eventuali interferenze con lo scarico nonché le opere per la loro risoluzione;
- inquadramento geologico e idrogeologico con indicazioni sulla stratigrafia, livello e direzione di flusso della falda e sua vulnerabilità intrinseca.

Per sistemi di trattamento dei reflui mediante sub-irrigazione, pozzi assorbenti, la relazione dovrà contenere, inoltre:

- la descrizione dei pozzi (profondità, diametro, altezza boccapozzo, sistemi di protezione quali basamento al boccapozzo, chiusura boccapozzo, tubazione di rivestimento, etc.) eventualmente presenti nel raggio di 30 m dal disperdente (o 50 m dal pozzo assorbente), con stima del raggio di influenza relativo alla massima portata di emungimento e valutazione delle eventuali interferenze;
- risultanze **test di percolazione**, eseguito secondo le raccomandazioni A.G.I. 1977, per il dimensionamento del disperdente, che può effettuarsi anche attraverso la correlazione tempo di percolazione t (min)/ lunghezza (m/A.E.) rappresentata di seguito in tabella 1
- conclusioni con indicazione della fattibilità dell'intervento e dimensionamento massimo dell'impianto adottabile in funzione delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di assorbimento del terreno e tenuto conto di eventuali stati di pericolosità geomorfologia e idraulica e di altri elementi di potenziale veicolazione degli inquinanti, indicando raccomandazioni e/o prescrizioni per la protezione della falda.

Nelle zone prossime a scarpate e versanti acclivi - zone a pericolo di frana), la relazione geologica-idrogeologica dovrà contenere anche una **verifica di stabilità del versante**. L'idoneità del sistema di trattamento e della sua ubicazione è subordinata alle risultanze della medesima verifica.

Nelle zone di protezione igienico sanitaria - zone di protezione ambientale - zone di protezione e di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano), la relazione geologica-idrogeologica dovrà concorrere alla scelta progettuale dell'impianto di trattamento, considerando l'inquadramento idrogeologico, la stratigrafia locale, la valutazione ascala di progetto della vulnerabilità intrinseca della falda e la valutazione di eventuali interferenze ed elementi di potenziale veicolazione degli inquinanti, indicando raccomandazioni e/o prescrizioni per la protezione della falda.

4. PERIZIA STRAGIUDIZIALE

Da predisporre per scarichi non conformi al Regolamento ma che possono essere mantenuti in esercizio in attesa della sua regolarizzazione.

La relazione tecnica, corredata di planimetria ubicativa con rilievo dell'impianto in essere, firmata da tecnico abilitato e redatta in forma di perizia stragiudiziale giurata dovrà contenere:

- i dati generali del richiedente e dell'insediamento (dati catastali, volumetria, superficie coperta, Abitanti Equivalenti);
- la descrizione dell'impianto, delle sue dimensioni, del funzionamento e del mantenimento in esercizio. In particolare, per le vasche a tenuta, dovrà essere indicata nella relazione tecnica la

periodicità degli svuotamenti, funzione degli A.E. e del volume della vasca stessa.

Per impianti che emettono reflui, la compatibilità ambientale dovrà essere accertata anche attraverso una opportuna indagine geologica e idrogeologica prodotta come relazione tecnica firmata da geologo iscritto all'albo.

5. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

L'amministrazione ha, in ogni caso, facoltà di richiedere documentazione tecnica aggiuntiva a quella indicata qualora lo ritenga necessario allo svolgimento dell'istruttoria.

6. INSEDIAMENTI NON SERVITI DA FOGNATURA PER I QUALI L'EVAPOTRASPIRAZIONE FITOASSISTITA, LO SCARICO IN SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO NON SONO ATTUABILI

Il punto d dell'art. 28 delle N.T.A. del PTAR approvato con Delibera di Consiglio Regionale del Lazio n.18 del 23/11/2018, stabilisce che *le vasche settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite.... Qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poter realizzare gli impianti previsti al comma 1, lettera a del medesimo art. 28, le vasche settiche potranno essere conservate...*

La D.G.R. n. 219/2011 recita (*"In casi eccezionali, laddove non è possibile la realizzazione dei suddetti impianti, la depurazione potrà essere effettuata con altre tipologie impiantistiche che sulla base delle migliori tecnologie disponibili assicurino performance della qualità degli scarichi in accordo ai limiti della normativa vigente. Il Comune in sede di approvazione dell'impianto valuterà la sussistenza delle suddette condizioni"*).

Tra queste altre tipologie, in casi eccezionali, previa valutazione di merito da parte degli uffici comunali competenti, possono rientrare le seguenti soluzioni:

- il ricorso ad impianto di depurazione con scarico in corpo idrico superficiale;
- il ricorso alla Vasca a Tenuta, in tal caso lo smaltimento del refluo rientra nella disciplina dei rifiuti.

Tali soluzioni dovranno essere adeguatamente motivate con specifica relazione, eventualmente asseverata e giurata su richiesta motivata degli uffici.

Per quanto riguarda lo scarico in corpo idrico superficiale, qualora il Comune accerti la validità delle motivazioni, provvederà a trasferire la richiesta alla Provincia di Rieti ove ne ricorra la specifica competenza.

7. RINNOVO

È facoltà dell'Amministrazione verificare i contenuti della documentazione tecnica prodotta al momento della prima autorizzazione e chiedere eventuali integrazioni qualora questi risultino carenti o non conformi rispetto a quanto disposto dal Regolamento Comunale di cui alla D.C.C. n. _____ del _____ .